

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 16 dicembre 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
COSTI MARIA	Presente
LUGLI STEFANO	Assente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Presente
PARADISI MASSIMO	Presente
PLATIS ANTONIO	Assente
REBECCHI MAURIZIA	Presente
RUBBIANI MARCO	Presente
SOLOMITA ROBERTO	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
ZANIBONI MONJA	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 84

CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 88 DELLA L. 07.04.2014 N. 56, ART. 37 "AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE", DEL D.LGS 50 DEL 19.04.2016.

Oggetto:

CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA PROVINCIA DI MODENA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1, COMMA 88 DELLA L. 07.04.2014 N. 56, ART. 37 "AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE", DEL D.LGS 50 DEL 19.04.2016.

La legge del 7 aprile 2014 n° 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* è intervenuta in modo sostanziale sulle competenze, ruolo e funzioni fondamentali dell’Ente Provincia; in particolare è previsto all’art. 1, comma 88 della Legge predetta, che la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Anche la successiva legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 di Riforma del sistema di governo regionale e locale, incentiva e promuove le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni; in particolare all’articolo 7 *“Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali”*, si legge che *“1. Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”*.

Ciò premesso, si ritiene che la presentazione da parte di questa Amministrazione di un modello di Stazione Appaltante a favore dei Comuni del territorio provinciale, rientri pienamente nelle finalità prefissate dal legislatore nazionale e regionale e che lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni amministrative di scelta del contraente privato garantisca il raggiungimento di ulteriori obiettivi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa; in via esemplificativa:

- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante rappresenta un canale trasparente e maggiormente controllato per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti relativi a beni, servizi e lavori da parte delle Amministrazioni pubbliche e conseguentemente sia modalità di perseguimento di obiettivi di legalità, prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento dell’operato pubblico;
- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante consentirebbe la formazione ed utilizzo di personale qualificato nel settore gare in grado di raggiungere maggiori standard tecnici e qualitativi in tempi più celeri;
- l’attività in forma associata di stazione unica appaltante rappresenta per Amministrazioni locali aderenti, prive di figure professionali adeguate, un supporto operativo e tecnico necessario per raggiungere gli obiettivi strategici e gestionali.

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che tale modello associativo può essere realizzato attraverso il ricorso di accordi convenzionali di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ove si prevede che: *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendone i fini,*

la durata, le forme di consultazione i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Infine il comma 4, dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Si aggiunge che:

- in attuazione delle direttive comunitarie in materia di concessioni, appalti e riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” che ha abrogato il d.lgs. n. 163/2016 e parte del d.p.r. n. 207/2010;
- le direttive europee nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, gli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016, hanno disciplinato le aggregazioni e centralizzazioni delle committenze e la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza disponendo, tra l'altro, che i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso le province e le città metropolitane, ai sensi della legge n. 56/2014;
- specificatamente, l'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 “*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*” prevede:
 - comma 3 : “*le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;*
 - comma 4 “*se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014. n. 56.*

Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “*accordo consortile*” riportato nel previgente articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti. sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013).

In tale ottica interpretativa, l'espressione “*accordi consortili*” è da intendersi non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di

istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente.

Ciò premesso, considerate le richieste di vari comuni del territorio, la Provincia di Modena propone ora, per l'adozione, la presente deliberazione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante quale risposta adeguata in ordine ai requisiti di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa come sopra illustrati, articolandola anche dal punto di vista economico, in modo differenziato in base alla tipologia di procedura delegata alla Provincia medesima ed in base alla disponibilità al distacco di personale comunale.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area dei Lavori Pubblici, Alessandro Manni, che illustra il presente atto e invita la Funzionaria dell'Ente, Barbara Bellentani, che relaziona anche in merito al costo del servizio per gli Enti che aderiranno alla convenzione.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10	
FAVOREVOLI	n.	9	
ASTENUTI	n.	1	(Consigliere Rubbiani)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di istituire presso la Provincia di Modena e a favore dei Comuni del territorio, il servizio in forma associata di Stazione Unica Appaltante secondo quanto specificatamente descritto all'interno dello schema di Convenzione, il cui testo si allega alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena alla sottoscrizione di detta convenzione;
- 3) di dare mandato ai competenti organi ed uffici provinciali di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la costituzione ed offerta del servizio di Stazione Unica Appaltante provinciale costituisce requisito fondamentale per dare attuazione alla legge regionale sul riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 56/2014;
- 5) di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10	
FAVOREVOLI	n.	9	
ASTENUTI	n.	1	(Consiglieri Rubbiani)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA